



e-privacy
Milano

15-16 novembre 2013

www.ask.unibocconi.it

HERMES

La tutela giuridica del Whistleblower



Avv. Giovanni Battista Gallus



giobatta@gnulaptop \$ whoami

\$ Master of Laws in IT law presso la University of London

\$ Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise

\$ Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori

\$ Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici

\$ Fellow del Centro Hermes per la trasparenza e i diritti digitali

\$ Fellow del Nexa Center for Internet & Society


\$ Docente del Corso di Perfezionamento in Digital Forensics presso l'Università degli Studi di Milano

\$ Autore di svariate pubblicazioni in tema di trattamento dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie e diritto penale dell'informatica

il Circolo dei Giuristi Telematici

- L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 270 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.
- Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, di corsi di perfezionamento in diritto della Rete, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.
- Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente sul sito.
- Per ulteriori informazioni:
 - info@giuristitelematici.it - <http://www.giuristitelematici.it>
 - @CircoloGT



- 
- The word "MEMENTO" is written in large, white, block letters on a dark green chalkboard. The letters are slightly blurred and have a hand-drawn appearance. Below the word, there is a faint horizontal line.
- *Whistleblowing e tutela delle fonti in ambito giornalistico*
 - *Rapporti con il trattamento di dati personali*
 - *Responsabilità delle piattaforme WB*

Tutelare le fonti

Art. 200 c.p.p.

*Non possono essere obbligati a deporre i “giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia **se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia**, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.*



*E se la fonte è
“digitale”?*



Perquisizioni e sequestri nelle redazioni



Anno IV numero 318

Il direttore de "L'Ora della Calabria" ricostruisce l'inquietante giornata di ieri. La versione del Procuratore

"La Procura ci ha sequestrato la redazione!"

**il Fatto
Cronaca**

Home | Blog | Video | Documenti | eBook | Shop | Abbonamenti | Misfatto | Zona Euro | Servizi

Politica & Palazzo | Giustizia & Impunità | Media & Regime | Economia & Lobby | Lavoro & Precari | Amb
Diritti | Cronaca | Mondo | Cervelli in fuga | Società | Scuola | Cultura | Tecno | Piacere Quotidiano

facile.it
RISPARMIARE È FACILE

RC AUTO: confronta 18 compagnie e risparmi



Strage di Viareggio, petizione sul web: "Lo Stato si costituisca parte civile".

Camorra 2.0: accade a Napoli, ma è un dettaglio

Sei in: [Il Fatto Quotidiano](#) > [Cronaca](#) > [Giornalisti del...](#)

Giornalisti del Fatto perquisiti per scoop su Riina, protesta sindacato cronisti

Violazione del segreto d'ufficio con l'aggravante di aver favorito la mafia. E' contro ignoti, ma ha un titolo di reato pesantissimo il fascicolo della Procura di Catania ha aperto per la pubblicazione di notizie relative al boss Totò Riina. L'ordine dei giornalisti: "Vittime di contrasti e contrapposizioni tra i diversi uffici giudiziari"

Piero Sansonetti (direttore de L'Ora della Calabria)

REGGIO CALABRIA – Ieri sera nella nostra redazione di Reggio Calabria sono piombati 9 agenti di polizia. Avevano un ordine di perquisizione firmato dalla Procura. Hanno bloccato il lavoro per ore e sequestrato il computer e i cellulari di Consolato Minniti. Hanno perquisito anche la sua abitazione.

Cosa aveva fatto? Pubblicato stralci di verbali della Dna. Cioè: il suo lavoro. Anche un altro giornale nazionale lo aveva fatto, ma non ha subito perquisizioni. Come dobbiamo interpretare questo attacco? Noi abbiamo un grande rispetto del lavoro dei magistrati. Però ci piace anche criticarli. Lo abbiamo fatto spesso. Possiamo farlo ancora?

Ore 19.35. Nella redazione reggina dell'Ora della Calabria suona il citofono. Alla porta c'è il dirigente della squadra mobile di Reggio Calabria, Gennaro Semeraro, insieme al suo vice Francesco Rattà che dirige la sezione

la squadra mobile.

, che però non è in servizio. Chiedono insistentemente di lui, lo fanno contattare al telefono e gli chiedono di rientrare che li hanno accolti, i poliziotti non svelano il motivo della inaspettata visita. Mostrano però segni di nervosismo e chiede che gli venga mostrata la redazione, le postazioni e i giornalisti che vi lavorano all'interno.



Avv. Giovanni Battista Gallus



Il diritto del giornalista di proteggere le proprie fonti fa parte della libertà di “ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche”, assicurata dall’art. 10 della CEDU.

Costituisce un presidio essenziale al fine di consentire alla stampa di giocare il proprio ruolo di “cane da guardia”

L'orientamento rigoroso della Cassazione


48587/11

Massima

collezione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO

Dott. FRANCO FIANDANESE

Dott. ALBERTO MACCHIA

Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI

Dott. FABRIZIO DI MARZIO

- Presidente - SENTENZA N. 2159/2011
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11386/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 1901/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del 22/12/2010

Cass. Pen. Sezione II N. 48587/2011

“Il sequestro di materiale posseduto da un giornalista, che può condurre all'individuazione delle **fonti alle quali il reporter aveva garantito l'anonimato**, può costituire una violazione della libertà di espressione garantita dalla Convenzione, anche perché pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale la **cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti**”



Limiti del segreto professionale



Giornalista non rivela la fonte.
Pubblicista? 20 giorni di carcere

13/10/2011 15.04

[+](#) Condividi | [f](#) [t](#) [my](#) [g](#) [+](#) Altri



Venti giorni di carcere per non aver rivelato la fonte della notizia. E' successo a Giulia Martorana, giornalista pubblicista, corrispondente da Enna dell'agenzia di stampa Agi e del quotidiano *La Sicilia*, è stata condannata dal giudice monocratico della sua città, con la sospensione condizionale della pena. Nel 2008 la giornalista aveva pubblicato una notizia riguardante abusi sessuali su due sorelline di 12 e 14 anni, per i quali la Procura di Enna

E sviluppi futuri



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1119

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

(V. stampato Camera n. 925)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013



*Modifica dell'art.
200 c.p.p.*

*Non possono essere
obbligati a deporre
i “giornalisti
professionisti e
pubblicisti, iscritti
nei rispettivi
elenchi dell’albo
professionale”*

Anticipare la tutela ab origine?

GlobaLeaks

GlobaLeaks

[Documentation](#)

[About Us](#)

[Donate](#)



GlobaLeaks is an open source project aimed at creating a worldwide, anonymous, censorship-resistant, distributed whistleblowing platform.

Avv. Giovanni Battista Gallus



Rapporti con il trattamento di dati personali



00195/06/IT

WP 117

Parere 1/2006 relativo all'applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria

Vd. anche **Segnalazione al Parlamento e al Governo del Garante Privacy – 10 dicembre 2009**



Parere 1/2006

“Le regole e gli orientamenti esistenti in materia di denuncia delle irregolarità sono diretti a proteggere soprattutto la persona che fa ricorso alle procedure di denuncia (“denunciante”) e non fanno riferimento alcuno alla protezione del soggetto denunciato, né al trattamento dei suoi dati personali”

Parere 1/2006 - Legittimità dei sistemi di denuncia

Due condizioni (alternative):

Un sistema di segnalazione è lecito quando è “finalizzata a onorare un obbligo legale imposto dal diritto comunitario o dal diritto degli Stati membri, più in particolare un obbligo legale diretto a istituire procedure di controllo interno in settori specifici”

Parere 1/2006 - Legittimità dei sistemi di denuncia

Due condizioni (alternative):

La liceità del sistema può ricavarsi dalla necessità di istituirlo “per perseguire l'interesse legittimo del responsabile del trattamento o dei terzi cui vengono comunicati i dati (articolo 7, lettera f). Tale condizione sarebbe accettabile soltanto se su tale interesse legittimo “non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata”

Per l'Italia, tali condizioni dovrebbero essere essere individuate dal Garante (art. 24, comma 1, lett. G Cod. Privacy)

Parere 1/2006 - Legittimità dei sistemi di denuncia

*“L’obiettivo di garantire la sicurezza finanziaria dei mercati finanziari internazionali, di prevenire in particolare la frode e comportamenti impropri in relazione alla tenuta della contabilità, ai controlli contabili interni, alla revisione contabile e al reporting, e di lottare contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria e l’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) **sembra costituire un interesse legittimo del datore di lavoro che giustifica il trattamento di dati personali nell’ambito dei sistemi interni di denuncia in quei settori”***”

Parere 1/2006 – Denunce anonime

“Il Gruppo ritiene che le procedure interne di denuncia debbano essere concepite in modo da non incoraggiare la delazione anonima come mezzo ordinario per segnalare un’irregolarità”

Denuncia anonima vista come fatto eccezionale, e necessariamente circondata da specifiche cautele

Parere 1/2006 – Protezione del denunciante

“E' necessario che il denunciante sia informato, sin dal momento in cui entra in contatto con il sistema, che questo ne garantisce la riservatezza in tutti gli stadi del procedimento e, in particolare, che la sua identità non sarà rivelata a terzi, siano questi il denunciato o i superiori gerarchici”

“In nessuna circostanza può essere permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del denunciante, salvo se il denunciante ha dichiarato il falso in malafede”

Ma ...

“Il denunciante deve inoltre sapere che potrebbe essere necessario svelarne l'identità ai soggetti competenti che parteciperanno alle indagini o ai procedimenti giudiziari successivi”

Parere 1/2006 – Conclusioni

I principi di protezione dei dati dettati dalla direttiva 95/46/CE devono applicarsi integralmente alle procedure interne di denuncia

Ma ...

“visti i diversi interessi in gioco, il Gruppo riconosce che l’esercizio di questi diritti può essere soggetto a limitazioni in casi assai specifici, in un’ottica di bilanciamento fra il diritto alla privacy e gli interessi del sistema”

E per il giornalismo?

Art. 138 Cod. Privacy

Segreto professionale

*In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) **restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.***

Responsabilità delle piattaforme WB

Quale regime di responsabilità per la piattaforma



Art. 57 c.p.
(da escludersi)
Cass. Sez. V
29.11.11 n 44126

Dir. 2000/31
D.lgs 70/2003
"Active role"

Section 230, c
Communication
Decency Act
(USA)



FIRST SECTION

CASE OF DELFI AS v. ESTONIA

(Application no. [64569/09](#))

“The Court is mindful, in this context, of the importance of the wishes of Internet users not to disclose their identity in exercising their freedom of expression. At the same time, the spread of the Internet and the possibility – or for some purposes the danger – that information once made public will remain public and circulate forever, calls for caution.”

The Court considers that in the present case the domestic courts’ finding that the applicant company was liable for the defamatory comments posted by readers on its Internet news portal was **a justified and proportionate restriction on the applicant company’s right to freedom of expression.**

Can Whistleblowing really become
“a safe alternative to silence”?

Council of Europe, Resolution 1729
(2010)


In conclusione...

“La società va trattata tenendo conto che è composta di persone sensibili alla corruzione, al disprezzo, all'adulazione.

Usando queste tre leve non dovrebbe essere difficile dominarla”

Ennio Flaiano, Taccuino del marziano

Il WB può contribuire a modificare questa percezione?



Domande?

Grazie per l'attenzione



Licenza e Contatti



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per ottenere la
versione in formato modificabile contattare gli autori

Avv. Giovanni Battista Gallus

Avv. Francesco Paolo Micozzi

w w w . g m - l e x . e u

@gbgallus



@fpmicozzi